

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **12/1962** (ECLI:IT:COST:1962:12)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Udienza Pubblica del **07/02/1962**; Decisione del **20/02/1962**

Deposito del **27/02/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1446**

Atti decisi:

N. 12

ORDINANZA 20 FEBBRAIO 1962

Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 58 del 3 marzo 1962.

Pres. CAPPI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. della legge di p. s., promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1960 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Guida Gianni, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico del signor Gianni Guida davanti al Pretore di Venezia, fu sollevata dal P. M. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. della legge di p. s.;

che il difensore d'ufficio dell'imputato aderì alle conclusioni del P. M.;

che il Pretore di Venezia non ritenne la questione manifestamente infondata e con ordinanza 27 giugno 1960 sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato le sue deduzioni il 22 agosto 1961;

che l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute in detto articolo e per la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma;

che la causa è stata discussa nell'udienza del 7 febbraio 1962;

Considerato che non è spiegata, né giustificata in alcun modo nell'ordinanza la rilevanza della questione di costituzionalità, ed è anche incerto se essa si riferisca a tutte le norme contenute nell'articolo impugnato o soltanto ad una di esse;

che è costante giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di rilevanza è di competenza del giudice a quo, e che la Corte deve limitarsi ad accertarne l'esistenza e la sufficienza;

che pertanto, nel caso in esame, mancando affatto questi requisiti, è necessario che il giudice a quo rifaccia l'esame della questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della rilevanza, precisandone così anche i termini.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina il rinvio degli atti al Pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.